



ALLEGATO "G" al n. 2260 di Raccolta

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA LCA"

Articolo 1 Denominazione e sede

E' costituita l'associazione scientifica volontaria denominata "Associazione Rete Italiana LCA", con sede in Bologna, presso ENEA, via Martiri di Monte Sole n. 4.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea.

L'associazione potrà altresì costituire delle sezioni, nei luoghi che riterrà opportuni, al fine di meglio attuare gli scopi associativi.

Articolo 2 Finalità

L'associazione, che non ha scopo di lucro e non ha per oggetto principale l'esercizio di un'attività commerciale, persegue finalità di promozione culturale.

Più specificamente l'associazione ha per scopo lo sviluppo e la promozione di una cultura nella quale l'approccio di ciclo di vita e il Life Cycle Assessment siano adottati per contribuire allo sviluppo sostenibile.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione in particolare si impegna a:

- Favorire la diffusione della metodologia LCA a livello nazionale e favorire la migliore qualità degli studi.
- Favorire lo scambio di esperienze e lo sviluppo di progetti innovativi tra gli associati che vogliono utilizzare l'approccio di ciclo di vita e l'LCA per le valutazioni di sostenibilità.
- Consolidare ed armonizzare un quadro di strumenti di valutazione e di intervento per lo sviluppo sostenibile condiviso con tutti gli stakeholder.
- Promuovere nuovi strumenti di interesse rilevante per lo sviluppo della politica integrata di prodotto e la produzione e consumo sostenibile.
- Esercitare azioni di indirizzo presso gli organi istituzionali per sostenere l'approccio di ciclo di vita e l'LCA a tutti i livelli.
- Organizzare e realizzare attività a livello nazionale e internazionale, di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica, tra cui:
 - .. convegni, seminari e incontri formativi,
 - .. borse di studio,
 - .. premi di laurea o di ricerca;
- Attivare, effettuare e sostenere iniziative di ricerca e studio, nonché redazione, pubblicazione e diffusione di documenti, lavori scientifici e strumenti didattici, banche dati



ed altro, sulle tematiche proprie dell'associazione.

- Svolgere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione può organizzarsi per gruppi di lavori tematici e sul territorio in sezioni o coordinamenti regionali o inter-regionali, nonché aderire ad Associazioni ed Organismi aventi i medesimi scopi.

Articolo 3 Strumenti e attività

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei suoi scopi ed in particolare della collaborazione di enti locali, istituzioni ed organismi pubblici e privati, aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Tra le attività dell'Associazione Rete Italiana LCA sono previsti servizi informativi quali il Portale Internet www.reteitalianalca.it, la Newsletter e Mailing list per presentare i risultati di ricerche e studi di LCA, per attivare dibattiti e segnalare opportunità.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività e compiere qualsiasi operazione economica per il miglior raggiungimento dei propri scopi, anche esercitando le attività marginali previste dalla legislazione vigente, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro.

Articolo 4 Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

Articolo 5 Patrimonio dell'associazione

Il fondo patrimoniale dell'associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento e svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito:

- dalla quota associativa iniziale di costituzione;
- dal contributo associativo annuo, nell'importo determinato dall'Assemblea degli associati sulla base delle previsioni di bilancio proposte dal Consiglio Direttivo; il contributo associativo annuo non è dovuto per l'anno in cui l'associato aderisce alla associazione; le Istituzioni Universitarie, gli Enti e le Agenzie pubbliche di ricerca soci fondatori di cui all'art. 7, in quanto tenuti a contribuire all'Associazione esclusivamente con prestazioni di opera scientifica e di natura tecnica, sono esclusi dalla contribuzione annuale alle spese dell'Associazione, esentati dal pagamento della quota annuale e da qualsiasi altro pagamento relativo agli obblighi dell'Associazione o dei suoi soci, il tutto nei limiti di quanto disposto dall'art. 38 c.c.;
- da erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- da contributi erogati da enti e da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti, sovvenzioni e rimborsi dovuti a convenzioni che associati o non associati, enti pubblici e privati o società erogano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;



- da eventuali proventi derivanti da attività associative e da manifestazioni;
- da contributi specifici versati dagli associati nel caso di particolari servizi offerti dall'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da beni mobili, immobili ed eventuali impianti, che potranno divenire patrimonio dell'associazione;
- da contributi di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da ogni altra entrata finanziaria risultante da iniziative dell'associazione.

Le somme versate per le quote iniziali di adesione e per il contributo associativo annuo non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Sul socio fondatore non Università, Ente o Agenzia pubblica di ricerca che dovesse recedere graverà l'obbligo di versare il contributo associativo annuo, per l'anno in corso al momento del recesso, nella misura fissata dalla Assemblea. Le erogazioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati previa delibera del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo può ammettere i soggetti che abbiano contribuito con dette erogazioni volontarie alla partecipazione alle attività e alle manifestazioni indette dall'associazione e a usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l'associazione. Per i soggetti, per i quali l'apporto è di tipo monetario, l'importo di detto apporto non può essere inferiore ai 500,00 (cinquecento/00) euro.

Nel caso di scioglimento dell'associazione si applica quanto previsto nell'articolo 21.

Articolo 6 Bilancio preventivo, consuntivo e stato di avanzamento

L'esercizio dell'associazione si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'assemblea degli associati, entro e non oltre il mese di Novembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea degli associati, entro il mese di Maggio di ogni anno.

I bilanci verranno trasmessi via posta elettronica o fax agli associati e resteranno depositati presso la sede dell'associazione.

Entrambi gli adempimenti dovranno essere compiuti almeno quin-



dici giorni prima delle assemblee di approvazione dei bilanci relativi.

Insieme al bilancio consuntivo, il Consiglio Direttivo deve presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività e deve essere depositato il parere dei revisori dei conti, ove nominati.

Articolo 7 Associati

Sono associate le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo.

Costoro verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa e condivideranno i principi e le finalità dello statuto.

L'associazione è composta da:

- soci fondatori: sono tutti coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e precisamente:

.. "Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)"

.. "Politecnico di Milano"

.. "Università degli Studi di Bari Aldo Moro"

.. "Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi"

.. "Università degli Studi di Palermo"

.. "Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara"

.. "Università degli Studi di Padova".

Essi sono iscritti nel libro degli associati con la qualifica di fondatori, che resterà tale fino allo scioglimento dell'associazione, ove non intervenga richiesta di recesso da parte del socio stesso. Il recesso comporta la cancellazione del nome del socio dall'elenco dei soci fondatori. I soci fondatori verseranno, all'atto di costituzione dell'Associazione, una quota di 500,00 (cinquecento/00) Euro per costituire il fondo sociale iniziale. Ogni socio fondatore avrà diritto a designare un rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo per la successiva nomina da parte dell'Assemblea;

- soci ordinari: sono tutte le persone fisiche e giuridiche, in regola coi pagamenti delle quote. Per loro il pagamento della quota associativa ammonta a 50,00 (cinquanta/00) Euro per il primo anno dalla costituzione dell'Associazione;

- soci "junior": sono studenti, giovani laureati, titolari di borse di studio, borse di dottorato, assegni di ricerca, che non abbiano compiuto più di 35 (trentacinque) anni alla data del 31 dicembre dell'anno in corso. Possono essere eletti all'interno del Comitato Direttivo, ma non possono assumere l'incarico di Presidente e di Vice Presidente. Per loro il pagamento della quota associativa ammonta a 25,00 (venticinque/00) Euro per il primo anno dalla costituzione dell'Associazione;

- soci onorari: persone che, per il loro prestigio nel campo culturale, sociale o scientifico, possono meglio qualificare



l'associazione e la cui nomina è decisa dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota.

Gli associati hanno diritto di usufruire dei servizi, delle attività e delle prestazioni attuate dall'associazione.

Tutti gli associati maggiorenni, in regola col pagamento della quota associativa, partecipano, con diritto di voto, all'assemblea, in particolare per l'approvazione del bilancio. Per l'elezione degli organi statutari e per accedere alle cariche sono fatte salve le limitazioni sopra riportate.

Gli associati che accedono alle cariche devono autocertificare l'assenza di precedenti penali, al momento dell'accettazione dell'incarico.

Gli associati non Università, Ente o Agenzia pubblica di ricerca sono tenuti al pagamento del contributo annuale di associazione nella misura stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

Articolo 8 Cessazione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso volontario, comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax;
- b) per morosità: l'associato che, dopo aver ricevuto il sollecito al pagamento, non provvederà al pagamento della quota associativa entro sei mesi dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione; l'esclusione gli verrà notificata a mezzo di lettera raccomandata;
- c) per esclusione per gravi motivi, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, previa contestazione di addebiti all'associato dopo aver valutato le ragioni che il medesimo abbia eventualmente rappresentato all'assemblea.

Articolo 9 Organi associativi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei associati,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Vicepresidente,
- Tesoriere,
- Segretario,
- Collegio dei Revisori, se nominato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente ed alle altre cariche associative, ad eccezione del Collegio dei Revisori, che è un organo esterno di persone fisiche o giuridiche, pagato con i fondi dell'associazione.

Articolo 10 Assemblea degli associati

L'assemblea degli associati è il principale organo dell'associazione. Essa è costituita da tutti gli associati, si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di Maggio, per



l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

L'Assemblea nomina le cariche indicate nell'art. 9 e delibera sulle modifiche dello statuto. Le sue deliberazioni vincolano gli associati e impegnano gli altri organi dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente quando lo richiede la maggioranza del Consiglio Direttivo o quando se ne ravvisa la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene a mezzo fax o posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prefissata. Essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 11 Funzioni dell'Assemblea degli associati

L'assemblea ha le seguenti funzioni:

- Elege i componenti del Consiglio Direttivo,
- Nomina il collegio dei revisori,
- Delibera il programma e gli indirizzi di politica associativa,
- Approva i bilanci preventivi e consuntivi,
- Delibera le modifiche dello statuto,
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio,
- Delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo,
- Determina l'importo del contributo associativo annuo, sulla base delle previsioni di bilancio proposte dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 Deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo che nelle materie rimesse a diverse maggioranze, dove previsto dal presente statuto e dal codice civile, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni associato non può essere titolare di più di cinque deleghe. Hanno diritto di voto gli associati fondatori, ordinari, onorari e junior maggiorenni, presenti o per delega, in regola col pagamento della quota associativa.

Articolo 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici, nominati dall'assemblea tra i soggetti designati dagli associati, in modo da garantire adeguata rappresentatività dei soci fondatori e dei soci ordinari-onorari-junior. Ciascun socio fondatore ha diritto alla designazione di un membro del Consiglio Direttivo, che sarà eletto dall'assemblea. Se il Consigliere designato da



un socio fondatore non partecipa per più di un anno alle riunioni del Consiglio Direttivo, chi lo ha designato perde i diritti di socio fondatore.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rinominabili per massimo due mandati successivi consecutivi.

Il Consiglio Direttivo elegge tra tutti i suoi membri il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Presidente, il Vice-presidente e il Tesoriere sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria degli associati deve essere convocata per procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 14 Funzionamento e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno.

È convocato dal Presidente con comunicazione a mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita, con l'elenco degli argomenti da trattare. Solo in caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire nelle ventiquattro ore che precedono l'incontro. Il Consiglio Direttivo si può riunire anche tramite tele-conferenza o video-conferenza. Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza ed a voto palese. I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, devono essere trascritti in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assume, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti funzioni:

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- elabora e propone all'Assemblea le modifiche dello statuto;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- approva atti e contratti di ogni genere, inerenti l'attività associativa;
- determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza ed efficacia per l'associazione e gli associati;
- nomina i responsabili legali e contabili, che sovrintendano alle attività funzionali dell'associazione;
- propone, all'assemblea degli associati, l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- propone, all'assemblea degli associati, l'adesione dell'associazione a consorzi o ad altri organismi associativi;
- propone, all'assemblea degli associati, la costituzione del comitato tecnico-scientifico, scegliendo i componenti tra gli associati o tra figure di comprovata competenza scientifica, che lo supporti su aspetti specifici per la realizzazione delle finalità dell'associazione;
- attiva, ove necessario, gruppi di lavoro che si occupino di argomenti particolari.



Articolo 15 Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni, ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne attua le delibere adottate, nomina avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione, in caso di qualsiasi istanza giudiziaria, conferisce procure per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, dirige e coordina le attività e le iniziative dell'associazione e assume le eventuali determinazioni urgenti che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell'associazione, fatta salva la ratifica del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ove necessario. Il Presidente è investito, salvo quanto previsto nell'atto costitutivo, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e della responsabilità come per legge. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri espressione dei soci fondatori nell'atto del suo primo insediamento.

Articolo 16 Vice Presidente

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per tre anni e collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 17 Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, sovrintende all'amministrazione contabile dell'associazione, è responsabile della cassa e provvede alle operazioni finanziarie, con firma congiunta con quella del presidente.

Il suo mandato dura tre anni e può essere rinnovato fino ad un massimo di due mandati consecutivi.

Articolo 18 Segretario

Il Segretario tiene aggiornato il libro dei soci e svolge la funzione di verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura inoltre la comunicazione con i soci anche tramite la gestione del Portale web della rete, della newsletter e della mailing list, di cui all'articolo 3. Per tali attività avrà a disposizione un fondo, stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il suo mandato dura tre anni e può essere rinnovato senza limitazioni.

Articolo 19 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, designati dall'assemblea ordinaria degli associati.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per un massimo di due mandati consecutivi.

Articolo 20 Scioglimento

L'associazione si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per delibera dell'assemblea degli associati, adottata col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 21 Liquidazione



In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità.

Articolo 22 Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con delibera dell'assemblea degli associati, adottata col voto favorevole di almeno due terzi degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 23 Rimando

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Per tutte le controversie eventualmente nascenti in dipendenza del presente statuto, sarà competente il foro di Bologna.

F.TO: BRUNO NOTARNICOLA - ANDREA CAMPIOLI - MAURIZIO CELLURA -
ANDREA RAGGI - ANTONIO SCIPIONI - ANGELA DIBENEDETTO - GABRIELE
ZANINI - MARCO TATARANO NOTAIO (vi è il sigillo)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI VENTIQUATTRO FOGLI
IN CARTA SEMPLICE
PER USO CONSENTITO
BARI 25 GIU. 2012

